


Indice

Articolo 1 – Finalità e titolarità del Marchio	2
Articolo 2 – Rappresentazione del Marchio	2
Articolo 3 – Procedura per la presentazione dell’istanza di concessione d’uso del Marchio.....	3
Articolo 4 – Valutazione per la concessione in uso del Marchio e/o prolungamento del periodo di durata ed elenco committenti autorizzati	3
Articolo 5 – Prescrizioni sull’uso del Marchio – Soggetto abilitato all’uso del Marchio.....	4
Articolo 6 – Obblighi dei soggetti autorizzati ad utilizzare il Marchio	5
Articolo 7 – Organo e sistema di vigilanza; Infrazioni.....	5
Articolo 8 – Sanzioni applicabili	7
Articolo 9 – Cessazione utilizzo del Marchio e penale.....	7
Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente	7
Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente	7

01	07/11/2025	Revisione generale
00	14/02/2024	Prima emissione
Agg.	Data agg.	Sintesi delle modifiche


Firma rilascio Firma approv.

Articolo 1 – Finalità e titolarità del Marchio

Il marchio **“performance lab surface finish testing Top-Quality Yacht Interiors”** (di seguito il “Marchio”) è di titolarità di INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A., con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, con sede in Via Sandro Pertini n. 52, 62012 Civitanova Marche (MC) – partita IVA 00909430431 (di seguito il “Titolare”).

Il Marchio è stato creato per garantire la qualità di arredi nautici, in grado di resistere a sollecitazioni superiori a quelle a cui un mobile domestico è sottoposto, ovviando a problematiche ricorrenti come sbiancamento, calore, spaccature e variazione di colore alla luce.

Più precisamente, il Marchio è stato concepito come segno atto a garantire che un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (di seguito definito “Commissione Tecnica”) abbia verificato, mediante prove chimico-fisiche, il positivo superamento di un insieme di test specifici da parte delle superfici verniciate di determinati arredi nautici, riconoscendone conseguentemente le elevate performance chimico-fisiche.

La gestione del Marchio e la sua promozione competono al Titolare che può avvalersi, nell'espletamento delle anzidette attività, di strutture individuate allo scopo, fermo restando il pieno coordinamento del Titolare stesso.

Il Titolare ha facoltà di concedere in uso il Marchio per un periodo di durata annuale e ne controlla il corretto utilizzo da parte dei concessionari autorizzati, direttamente o avvalendosi di un Organo di Vigilanza, da esso nominato; lo stesso Titolare si attiva per la tutela del Marchio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8.

Articolo 2 – Rappresentazione del Marchio

La rappresentazione del Marchio è quella mostrata nell'esemplare sotto riportato:



I colori che caratterizzano il Marchio sono i seguenti:



Il Marchio è regolarmente registrato in Italia (Reg. N. 302024000029569) in relazione alle classi merceologiche 41 e 42.

Articolo 3 – Procedura per la presentazione dell’istanza di concessione d’uso del Marchio

Il soggetto richiedente l’uso del Marchio (di seguito Committente/i) presenta una domanda di concessione in uso alla Titolare.

L’istanza di concessione d’uso del Marchio (di seguito “Istanza”) può essere di diverse tipologie:

- domanda di rilascio di concessione d’uso del Marchio a seguito del superamento positivo dei relativi test;
- domanda di aggiornamento di una concessione d’uso del Marchio già rilasciata dal Titolare;
- domanda di rilascio di concessione d’uso del Marchio senza test preventivi.

A seguito dell’incasso del pagamento dei corrispettivi richiesti per i test da effettuare, il Titolare incarica la Commissione tecnica di avviare le prove chimico-fisiche necessarie al procedimento, come meglio precisato al seguente articolo. L’utilizzo del Marchio è disciplinato nel paragrafo 5. Qualora venga richiesto del materiale di comunicazione (es. brochure) il costo verrà addebitato a parte.

Articolo 4 – Valutazione per la concessione in uso del Marchio e/o prolungamento del periodo di durata ed elenco committenti autorizzati

L’Istanza viene presa in carico dalla Commissione Tecnica che:

- chiede al Committente i campioni da testare e la documentazione di cui necessita per avviare le prove;
- effettua i test previsti nella specifica “SPTLAB01 Specifica tecnica settore Nautico”.

Per confermare la concessione d’uso del Marchio, si confrontano i risultati dei test eseguiti con i requisiti minimi richiesti (si rimanda alla tabella “Requisiti minimi” presente nella specifica SPTLAB01 Specifica tecnica settore Nautico), ed eventualmente, per qualificare ulteriormente la superficie verniciata è possibile valutare anche i requisiti dei sei test addizionali (vedi “Requisiti addizionali” nella SPTLAB01 Specifica tecnica settore Nautico).

In caso di esito positivo dei test richiesti come “Requisiti minimi” per la concessione in uso del Marchio, la Commissione Tecnica informa il Titolare del Marchio al fine del rilascio della concessione

 surface finish testing	Sistema Gestione 17025	PROCEDURA GESTIONE MARCHIO TQYI	Cod. PRLAB164 Agg.01 del 07/11/2025 Pag. 4 di Pag. 8
---	---------------------------------------	--	--

d'uso del Marchio. L'esito della valutazione è altresì comunicato dalla Commissione Tecnica al Committente.

In caso di esito negativo dei test richiesti come "Requisiti minimi", la Commissione Tecnica informa il Titolare del Marchio, al fine di respingere la domanda del Committente all'uso del Marchio. L'esito negativo con rigetto della domanda viene poi comunicato al Committente. Non è previsto il rimborso, anche solo parziale, della somma pagata per la gestione della pratica e per i test effettuati dalla Commissione Tecnica.

NOTA: L'uso del Marchio può essere eccezionalmente concesso, su richiesta del Committente, anche in assenza dell'esecuzione dei test, come ad esempio per utilizzarlo all'interno di specifiche tecniche di fornitura o di controllo qualità. In questi casi, solo la Commissione Tecnica può eventualmente autorizzare il rilascio dell'uso del Marchio pur in mancanza dei test.

La Titolare istituisce un proprio "Elenco Committenti autorizzati" TABLAB241 interno, riportante le generalità degli stessi e lo stato della concessione d'uso del Marchio.

I Committenti rispetto ai quali - alla data di approvazione del presente Regolamento - il Titolare del Marchio abbia già accertato il possesso dei "Requisiti minimi", come sopra indicati, sono iscritti automaticamente nell'Elenco Committenti autorizzati, fermo restando l'obbligo di presentazione della formale domanda per l'ottenimento della concessione in uso del Marchio entro 60 giorni dalla data di approvazione medesima.

Articolo 5 – Prescrizioni sull'uso del Marchio – Soggetto abilitato all'uso del Marchio

Il Marchio potrà essere utilizzato dai soli Committenti che abbiano ottenuto la concessione d'uso del Marchio e dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

In particolare, i Committenti autorizzati possono utilizzare il Marchio nelle forme previste – qui di seguito specificate - a partire dal rilascio della concessione d'uso da parte del Titolare:

- il Marchio potrà essere apposto dal Committente sul prodotto per il quale sia stato ottenuto esito positivo dell'istruttoria (di seguito "Prodotto"); in particolare, il Titolare su richiesta può fornire al Committente il seguente materiale:
 - il file del Marchio, anche in formato vettoriale;
 - numero uno (1) attestato cartaceo con stampato il Marchio.

Il Marchio potrà essere utilizzato dal Committente anche sul sito web in cui il Committente promuove il Prodotto, sui social media, il cui account sia di proprietà del Committente, sui quali lo stesso ugualmente promuova il Prodotto, nonché sul materiale cartaceo promozionale (quale ad esempio brochure commerciali, locandine pubblicitarie ecc.). Il Marchio potrà essere utilizzato esclusivamente per promuovere il Prodotto indicato nella dichiarazione di conformità rilasciata a seguito dell'autorizzazione all'uso del Marchio e non per altri prodotti correlati.

 surface finish testing	Sistema Gestione 17025	PROCEDURA GESTIONE MARCHIO TQYI	Cod. PRLAB164 Agg.01 del 07/11/2025 Pag. 5 di Pag. 8
---	---------------------------------------	--	--

Si precisa che i Committenti autorizzati all'uso del Marchio sono quelli che il Titolare avrà inserito nell'elenco anagrafica clienti presente nel database interno di gestione marchi nella tabella TABLAB241.

Il Titolare o l'Organo di Vigilanza, da esso nominato, potrà effettuare ispezioni periodiche per verificare il corretto uso del Marchio da parte del Committente ed interverrà immediatamente al fine di far ripristinare il corretto uso, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8.

Articolo 6 – Obblighi dei soggetti autorizzati ad utilizzare il Marchio

Il Committente autorizzato ad utilizzare il Marchio, si obbliga inoltre a:

- assoggettarsi alle verifiche, sia documentali che ispettive, da parte del Titolare o dell'Organo di Vigilanza, fornendo la documentazione da questi di volta in volta richiesta e consentendo agli ispettori l'accesso nelle sedi di ispezione, garantendo ogni assistenza durante le visite;
- adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dal Titolare o dall'Organo di Vigilanza;
- utilizzare il Marchio esclusivamente in relazione al Prodotto e/o comunque in conformità alla concessione ottenuta;
- utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni che lo rendono immediatamente distinguibile e riconoscibile;
- non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque ledere l'immagine e la reputazione del Marchio;
- non utilizzare il Marchio se la concessione d'uso sia stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- non richiedere la registrazione di segni uguali, simili o comunque confondibili con il Marchio e ciò né in Italia né all'estero;
- non utilizzare il Marchio oltre la sua scadenza indicata nella dichiarazione di conformità.

Articolo 7 – Organo e sistema di vigilanza; Infrazioni

Le verifiche, sia quelle documentali sia quelle ispettive, sono di competenza del Titolare o dell'Organo di Vigilanza, da esso nominato. Tra le operazioni di verifica che il Titolare, o l'Organo di Vigilanza, dovrà svolgere - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - si prevedono:

- la verifica del corretto uso del Marchio, esposto/affisso sul Prodotto, nonché riprodotto su supporti informatici e/o sul materiale cartaceo e/o pubblicitario;

 surface finish testing	Sistema Gestione 17025	PROCEDURA GESTIONE MARCHIO TQYI	Cod. PRLAB164 Agg.01 del 07/11/2025 Pag. 6 di Pag. 8
---	---------------------------------------	--	--

- la verifica ispettiva in sito, in occasione della quale il Committente consente agli ispettori il libero accesso in sicurezza ai luoghi di ispezione, garantendo ogni assistenza durante le visite;
- la verifica documentale, in occasione della quale il Committente rende disponibile in visione al Titolare o all'Organo di Vigilanza o a rispettivi delegati, la copia originale della documentazione a suo tempo presentata in sede di istanza di concessione d'uso del Marchio e/o di mantenimento in uso del Marchio, garantendo la massima collaborazione ed agevolando l'attività di verifica.

Il Titolare o la Commissione di Vigilanza che rileva una o più eventuali non conformità in sede di verifica provvede a classificare la violazione in uno dei seguenti livelli di infrazione:

- **lieve**: quando si accerta la buona fede nel comportamento del Committente, e non è pregiudicata in alcun modo l'immagine del Marchio;
- **grave**: quando si accerta l'assenza di buona fede nel comportamento del Committente, e si è rilevato un rischio di danno reputazionale del Titolare e/o danno all'immagine e alla credibilità del Marchio;
- **gravissimo**: quando si accerta un uso improprio del Marchio, o un comportamento palesemente scorretto o fraudolento del Committente, o in contrasto con le previsioni del presente documento, e si è rilevato un concreto rischio di danno reputazionale del Titolare e/o danno all'immagine e alla credibilità del Marchio, nonché in caso di reiterazioni di violazioni di minore entità.

Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del Marchio viene valutata e ritenuta unilateralmente sussistente dal Titolare.

In caso di infrazione lieve, il Titolare invia al Committente un'ammonizione o richiamo, entrambi per iscritto, contenenti l'indicazione delle misure da adottare al fine di ripristinare il corretto uso del Marchio, e/o risolvere e rimuovere le cause della violazione.

In caso di infrazione grave o gravissima, il Titolare - anche su indicazione dell'Organo di Vigilanza - applica le seguenti sanzioni al responsabile, fatta salva l'ulteriore facoltà di richiedere il risarcimento del danno ed attivare le azioni di tutela legale ritenute necessarie:

- infrazione grave: sospensione temporanea della concessione d'uso del Marchio,
- infrazione gravissima o reiterazione di almeno tre infrazioni gravi: revoca della concessione d'uso del Marchio.

I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati agli interessati tramite lettera raccomandata e/o PEC e/o altro mezzo equivalente

Articolo 8 – Sanzioni applicabili

La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a un (1) anno, a fronte di infrazione grave, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo:

- reiterato uso scorretto del Marchio;
- uso improprio del Marchio;
- inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- inosservanza delle disposizioni del presente regolamento d'uso.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato dal Titolare, su istanza dell'interessato, qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del responsabile, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della concessione d'uso del Marchio.

La revoca è applicabile a titolo definitivo dal Titolare nei casi di infrazione gravissima o in caso di reiterazione di almeno tre infrazioni gravi. Viene comunque disposta la revoca allorquando:

- sia stato verificato un uso illegale o fraudolento del Marchio da parte del Committente;
- siano stati verificati la sottoposizione a procedure concorsuali e/o la cessazione dell'attività del Committente.

Articolo 9 – Cessazione utilizzo del Marchio e penale

Il Committente si obbliga ad evitare qualsiasi uso del Marchio per la durata della sospensione o dal momento della revoca all'utilizzo dello stesso, nonché oltre la scadenza, pena il riconoscimento di una penale in favore del Titolare pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), che dovrà essere corrisposta a semplice richiesta scritta inoltrata a mezzo PEC, oltre alle sanzioni di legge, ivi incluso quanto previsto dall'art. 473 c.p..

Il Committente dovrà quindi immediatamente cessare l'utilizzo del Marchio in qualunque sua forma e rimuovere detto Marchio ove precedentemente apposto compreso materiale cartaceo, piattaforma multimediale o altro.

Ove non è possibile la rimozione immediata del Marchio, la tempistica di rimozione deve essere immediatamente comunicata al Titolare adducendone le relative motivazioni.

Il Titolare stabilirà i tempi idonei alla rimozione e provvederà ad una comunicazione formale al Committente interessato dal provvedimento.

Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente regolamento e ogni rapporto relativo alla concessione d'uso del Marchio sono soggetti alla legge italiana.



**Sistema
Gestione
17025**

PROCEDURA GESTIONE MARCHIO TQYI

Cod. PRLAB164

Agg.01 del 07/11/2025

Pag. 8 di Pag. 8

Per qualsiasi controversia avente ad oggetto la concessione, la sospensione, la revoca, la scadenza e in ogni caso l'uso del Marchio è esclusivamente competente il Foro di Macerata.